

**ACCORDO QUADRO UNIVERSITÀ
CON ENTI TERZI PUBBLICI E PRIVATI
TRA**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA (di seguito Università), C.F. 94045260711, P.IVA 03016180717, con sede legale in Foggia, CAP 71122, Via Gramsci n. 89-91, PEC protocollo@cert.unifg.it, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, Prof. Lorenzo Lo Muzio, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, espressi nelle sedute del

E

FERROVIE DEL GARGANO srl (di seguito FDG), C.F. 00134010719 P.IVA 04383720721 con sede legale in Bari 70121, Via Zuppetta n.7/d, PEC dg.fergargano@legalmail.it, rappresentata da GIUSEPPE SCARCIA GERMANO, in qualità di Amministratore Delegato

di seguito indicati congiuntamente come “Parti” o singolarmente come “Parte”

VISTO CHE

- l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali con riferimento alle attività di terza missione/impatto sociale, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni e sinergie con enti pubblici e privati attraverso accordi di collaborazione con ricadute positive sul territorio, mediante ricadute soprattutto in campo sociale;
- l’Università, per sua missione istituzionale, si pone come coattore delle politiche di sviluppo socio economico del territorio e contribuisce in modo sistemico alla realizzazione di tutte le possibili azioni ed attività di public engagement, finalizzate ad aumentare e generare “valore” di innovazione sociale ed imprenditoriale, in linea con le profonde trasformazioni in atto nella società;
- l’Università, realizza attività volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca e al trasferimento delle conoscenze, per rispondere in modo adeguato ai bisogni formativi della società ed alle esigenze d’innovazione dei settori imprenditoriali e sociali, svolgendo attività di accompagnamento di studenti, laureati, dottorandi e dottori di ricerca verso un positivo e soddisfacente inserimento occupazionale, mettendo pienamente a frutto le competenze da loro acquisite;
- l’articolo 4 dello Statuto dell’Università di Foggia, ai sensi del quale l’Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;
- Ferrovie del Gargano Srl, è un’azienda rilevante nel settore dei servizi di trasporto su gomma e ferroviario della Capitanata, ed opera non solo come gestore dell'infrastruttura delle linee ferroviarie San Severo–Peschici e Foggia–Lucera, ma anche come impresa ferroviaria effettuando servizi sulle linee RFI San Severo–Foggia–Bari nell'ambito del contratto di servizio stipulato con la Regione Puglia. Le Ferrovie del Gargano hanno, inoltre, sviluppato negli anni una fitta rete di collegamenti urbani e interurbani su gomma, anche a livello nazionale, con servizi dai centri del promontorio garganico verso

le principali città italiane. La divisione trasporti su gomma fa parte del consorzio Cotrap (Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi).

PREMESSO CHE

- a) L'Università ha interesse a promuovere la sua immagine attraverso attività di comunicazione condivisa con la controparte;
- b) La controparte opera nel settore della mobilità veicolare su gomma e strada ferrata;
- c) Le Parti, ciascuna nel proprio ambito di competenze istituzionali, svolgono un ruolo importante nel promuovere e sostenere lo sviluppo del territorio in cui operano e nei riguardi della comunità allargata che nel medesimo territorio è attivamente insediata. Le iniziative esplicate da ciascuna delle Parti in ambito territoriale hanno modo di intersecarsi attraverso scambi non occasionali ma frequenti di collaborare alla realizzazione di progetti comuni;
- d) alla luce delle suddette finalità si riconosce l'opportunità di rendere l'interazione fra le parti più sistematica e strategicamente efficace mediante la stipula di un "Accordo Quadro" che possa delineare utili forme di collaborazione su di una pluralità di ambiti ed obiettivi, così come precisato più avanti in questo medesimo accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse al presente accordo quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 – Oggetto

Le Parti intendono instaurare una generale attività di collaborazione a carattere continuativo che copra uno spettro temporale pluriennale, per lo svolgimento di programmi di interesse comune e per regolamentare gli aspetti generali delle future attività da svolgere in maniera coordinata, in relazione ad attività di ricerca e sviluppo, di studio e formazione di comune interesse.

Per l'ottimale attuazione della cooperazione, le Parti concordano di sviluppare le attività congiunte valendosi delle competenze di eccellenza comuni, con primario e non esclusivo riferimento alle seguenti tematiche:

- a) promozione culturale;
- b) promozione territoriale.

La collaborazione di cui sopra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà riguardare, singolarmente o congiuntamente:

- a) la co-organizzazione di eventi;
- b) la costituzione di una cabina di regia tra Amministrazioni locali e le altre società di trasporti (municipalizzata e private), finalizzate prevalentemente alla istituzione di un biglietto unico, con una validità temporale, che permetta a studenti, docenti e personale TA di utilizzare qualsiasi mezzo di trasporto che possa facilitare il raggiungimento delle varie sedi universitarie. Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite anche mediante la stipula di apposite

convenzioni attuative, di cui al successivo art. 6.

Articolo 3 – Obblighi/impegni delle Parti

- L'Università si impegna a promuovere e dirigere la succitata cabina di regia, anche attraverso l'organizzazione di conferenze di servizi tra i principali attori della mobilità.
- L'Università si impegna, inoltre, a fornire materiale grafico e multimediale per divulgare l'immagine e le attività di comunicazione istituzionale.
- L'Università si impegna, infine, ad attivare procedure di Tirocinio con la controparte, per permettere l'espletamento del percorso formativo ai suoi studenti.
- A organizzare conferenze stampa e diffondere comunicati stampa a supporto delle varie attività e iniziative condivise e intraprese.
- La controparte si impegna a corrispondere un contributo liberale di € 3.000,00 per un evento celebrativo del 25° anniversario dell'Unifg;
- La Controparte si impegna a supportare economicamente, e attraverso l'erogazione di servizi, le varie attività e iniziative condivise e intraprese.
- La Controparte si impegna, a titolo gratuito, a promuovere l'immagine dell'Università attraverso la diffusione pubblicitaria, di prodotti multimediali forniti esclusivamente dall'Università, per un valore quantificato e deliberato da Ferrovie Del Gargano Srl in € 10.000,00 con le seguenti modalità:
 - Applicazione sui treni e bus sociali del logo del 25° anniversario sino a fine 2025;
 - Trasmissione del video del 25° anniversario, o in alternativa altro video istituzionale universitario, sugli schermi presenti a bordo dei nostri mezzi aziendali fino a fine 2025;
 - Locandine e manifesti degli orari dei nostri servizi estivi stagionali ed invernali 2025/2026 presenti nelle rivendite affiliate di Foggia e provincia, con Vs. logo del 25°, nonché delle facoltà dell'Università degli Studi di Foggia;
 - Condivisione, fino a fine 2025, degli eventi del 25° e dei vostri corsi di laurea e post lauream sui social, Facebook ed Instagram, di Ferrovie del Gargano.
- La Controparte si impegna, in ultimo, a istituire una borsa di studio da € 2.000,00 o due borse di studio da € 1.000,00 ciascuna in nome del fondatore di Ferrovie del Gargano, avv. Vincenzo Scarcia.

Articolo 4 – Costi

Il presente Accordo non comporta costi a carico delle Parti: eventuali costi saranno specificati nelle successive convenzioni attuative di cui all'art. 6 che individueranno anche la/e struttura/e di ciascuna Parte alla quale detti costi saranno imputati.

Articolo 5 – Referenti¹

L'Università indica quale referente del presente accordo quadro il Magnifico Rettore Prof. Lorenzo Lo Muzio recapito e-mail rettorato@unifg.it,

¹ È possibile prevedere anche un Comitato scientifico/di coordinamento costituito da rappresentanti delle Parti

FDG indica quale referente del presente accordo quadro l'Amministratore Delegato, dott. Giuseppe Scarzia Germano recapito e-mail dg@fergargano.it, che congiuntamente redigono un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga del presente accordo.

Articolo 6 – Convenzioni attuative

La collaborazione tra l'Università e Ferrovie del Gargano srl è definita anche, per la realizzazione dei progetti più articolati, tramite la stipula di apposite convenzioni attuative cui è demandata in concreto la disciplina esecutiva di dettaglio delle attività comuni, redatti nel rispetto di quanto già stabilito dal presente accordo, al quale dovrà essere peraltro fatto espresso richiamo e che dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo.

La cooperazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti.

Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive normative e procedure interne.

Le Parti si propongono di pervenire alla stipula di una o più convenzioni attuative entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo.

Salvo che l'una Parte ne richieda la proroga di ulteriori 12 mesi, qualora allo scadere del termine di cui al precedente comma non sia stato concluso alcun atto, il presente Accordo si intenderà cessato ad ogni effetto.

Articolo 7 – Titorità e uso dei risultati

Fermo restando che le Parti sono titolari esclusive dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo porti a risultati congiunti, la proprietà degli stessi sarà attribuita alle Parti in modo da rispecchiare la partecipazione scientifica ed economico-finanziaria di ciascuna di esse. In caso di risultati suscettibili di privativa, successivi accordi determineranno la ripartizione dei costi, le modalità di gestione e sfruttamento congiunta di eventuali titoli di proprietà industriale e intellettuale, nonché i termini e le condizioni per la difesa giudiziale dei titoli acquisiti. Le Parti concordano sin d'ora che, qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario al deposito/registrazione dei titoli.

Articolo 8 – Obblighi di riservatezza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente accordo quadro, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti, anche nella fase di attuazione del presente accordo quadro, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è il Magnifico Rettore protocollo@cert.unifg.it

Articolo 10 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- a) del DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- b) delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Articolo 11 – Durata, proroga, rinnovo, cessazione

Il presente accordo quadro ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Le convenzioni attuative di cui al precedente articolo 6, saranno al più tardi stipulate entro 6 mesi dalla stipula del presente Accordo Quadro.

Qualora allo scadere del termine di cui al precedente comma non sia stata conclusa alcuna convenzione, il presente Accordo Quadro si intenderà cessato ad ogni effetto.

Il presente accordo potrà essere:

- prorogato per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto (scambio di lettere), che si affiancherà al testo originario immodificato dell'accordo già sottoscritto,

approvato dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 7 (Referenti)

Il mancato invio, entro 60 gg dalla scadenza dell'atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte;

- rinnovato per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata dell'accordo originario, approvata dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 7 (Referenti).

Articolo 12 - Recesso e scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo quadro ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 13 – Controversie

Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.

Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Articolo 14 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 primo comma D.P.R.131 del 26/4/1986 ed art.4, tariffa Parte seconda allegata al medesimo decreto.

Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico di norma del contraente Università degli Studi di Foggia C.F. 94045260711, P.IVA 03016180717, con sede legale in Foggia, CAP 71122, Via Gramsci n. 89-91, PEC protocollo@cert.unifg.it.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15 co 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241.

L'imposta di bollo in questi casi è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l'Economia e le

Finanze del 17/06/2014 e sarà a carico di norma del contraente secondo quanto disposto per legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
IL RETTORE/LA RETTRICE
Prof.
firmato digitalmente

FERROVIE DEL GARGANO S.R.L.
Amministratore Delegato
Dott. GIUSEPPE SCARCIA GERMANO
firmato digitalmente